



## *Convitto Nazionale "Pietro Giannone" e scuole annesse*

Piazza Roma, 27 82100 Benevento- Tel. 0824 21713 - Fax 0824 19909539  
C.F. 80002810622 - Codice Meccanografico BNVC01000A codice univoco UFSGPI  
C.F. 80004690626 - Codice Meccanografico BNMM00800N  
E-mail: [bnvc01000a@istruzione.it](mailto:bnvc01000a@istruzione.it) - [bnvc01000a@pec.istruzione.it](mailto:bnvc01000a@pec.istruzione.it)  
Url: [www.convittonazionalebn.edu.it](http://www.convittonazionalebn.edu.it)

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI INDIVIDUALI AGLI ESPERTI INTERNI/ESTERNI

Convitto Nazionale "Pietro Giannone " e scuole annesse



**Approvato dal Collegio dei docenti il 31 maggio 2021 con delibera n° 75**

**Approvato dal Consiglio di Istituto il 31 maggio 2021 con delibera n° 75/2021**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 1° giugno 2021 con delibera n° 199/2021**



## INDICE

- ART. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 – PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI
- ART. 3 - REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI
- ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO
- ART. 5 - LIMITI ALLA STIPULA DI CONTRATTI CON COLLABORATORI ESTERNI
- ART. 6 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE
- ART. 7 - CRITERI DI AMMISSIONE
- ART. 8 - CRITERI DI SELEZIONE
- ART. 9 - IL DOCENTEMADRELINGUA
- ART. 10 - GRIGLIE DI VALUTAZIONE
- ART. 11 - NOMINA SENZA SELEZIONE
- ART. 12 - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI
- ART. 13 – STIPULA DEL CONTRATTO
- ART. 14 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO
- ART. 15 – MANIFESTAZIONI PARTICOLARI
- ART. 16 - DOVERI E RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE
- ART. 17 - VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE
- ART. 18 - AVVISI ANDATI DESERTI
- ART. 19 - ABROGAZIONE DI DELIBERE PRECEDENTI
- ART. 20 - PUBBLICITA'
- ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

**NORMATIVA:**

- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
- Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Scuola 29 novembre 2007;
- Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell’area istruzione e ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2019;
- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” redatto ai sensi dell’art.28 comma 4 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129
- Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
- Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria»;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inerente al «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei Contratti Pubblici»; o Regolamento (UE) 2016/679 del 14 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Legge 18 dicembre 1997, n. 440, in tema di «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi»;
- Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, in tema di «Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione»;
- Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato»;
- Circolare Ministero n. 34815 del 2 agosto 2017, relativa alla procedura di individuazione del personale esperto e dei connessi adempimenti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
- Circolare Funzione Pubblica 11 marzo 2008, n. 2, riguardante la «legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne»;
- Circolare Ministero del lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009, avente ad oggetto la «Tipologia dei soggetti promotori, Ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività' cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)»;
- Nota Ministero prot. 563 del 22 maggio 2018, in tema di «Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) - Responsabile della protezione dei dati personali - Prime indicazioni per le Istituzioni scolastiche»; D.Lgs. 165/01, inerente la “Gestione delle risorse umane”;

**ART. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di incarichi individuali per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF o necessarie per la corretta esecuzione delle attività negoziali. Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la

trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti interni ed esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi. Il presente regolamento non si applica per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, per le quali non è necessario procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

## **ART. 2 - PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI**

L'iter per il conferimento degli Incarichi è individuato nelle seguenti fasi:

a) **Ricognizione del personale interno all'Istituzione:** analisi circa la possibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno. Nell'ambito di tale fase, il Dirigente Scolastico rende noti i propri fabbisogni in maniera trasparente e pubblica attraverso uno specifico avviso di selezione interno all'Istituto Scolastico (o un avviso unico). Nel caso in cui, all'esito della fase, si individui un soggetto idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica, si procederà alla stipula con il suddetto soggetto di una lettera di Incarico;

b) **Collaborazioni plurime:** in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno, ove applicabile, affidamento ad una risorsa di altra Istituzione mediante il ricorso all'istituto delle cc.dd. "collaborazioni plurime", ai sensi:

- dell'art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, per la realizzazione da parte dei docenti di specifiche attività progettuali per le quali sono richieste particolari competenze professionali;
- dell'art. 57 del suddetto CCNL, per le attività svolte dal personale ATA.

In tal caso, il Dirigente Scolastico rende noti i propri fabbisogni in maniera trasparente e pubblica attraverso uno specifico avviso di selezione sul proprio sito web, rivolto al personale di altri Istituti Scolastici (oppure specificherà il ricorso all'istituto della collaborazione plurima nell'ambito dell'avviso unico). Nel caso in cui, all'esito della procedura, si individui un soggetto idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica, si procederà alla stipula con il suddetto soggetto di una lettera di Incarico;

c) **Contratto di lavoro autonomo:** in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui le procedure sub a) e b) abbiano dato esito negativo, affidamento di un contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 al personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione oppure, in mancanza di questi, al personale esterno. Nell'ambito di tale fase, il Dirigente Scolastico rende noti i propri fabbisogni in maniera trasparente e pubblica attraverso un avviso sul proprio sito web, rivolto a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni e, in mancanza di essi, a soggetti esterni (alternativamente alla pubblicazione di un avviso specifico, il DS potrà inserire adeguate previsioni nell'ambito dell'avviso unico). Nel caso in cui, all'esito della procedura, si individui un soggetto idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica, si procederà alla stipula con il suddetto soggetto di contratto di lavoro autonomo. L'affidamento dell'incarico a dipendenti di un'altra Amministrazione pubblica avverrà previa acquisizione da parte dell'Amministrazione richiedente dell'autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, in applicazione del disposto dell'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001. Tale autorizzazione può richiedersi anche direttamente da parte dell'interessato.

L'Istituzione Scolastica può espletare l'iter selettivo pubblicando un avviso per ciascuna fase o un avviso unico per più fasi o per tutte le fasi.

E' fatto, peraltro, divieto all'istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

## **ART. 3 - REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI**

Per le finalità di cui al precedente articolo, qualora si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti interni o esterni si terrà presente quanto disposto dall'art. 46 della Legge 133/2008 che recita testualmente: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e

continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria". Sono quindi stabiliti requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché di eventuale esperienza maturata nel campo che i candidati devono possedere per accedere alla selezione, applicando i criteri generali che seguono. Per ciascuna attività/progetto deliberata nel PTOF per lo svolgimento della quale si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti interni o esterni si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Titoli di studio
- b. Curriculum del candidato con:
  - esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto
  - esperienze metodologico-didattiche
  - attività di libera professione nel settore
  - corsi di aggiornamento
- c. Pubblicazioni e altri titoli
- d. Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività per i quali è bandita la selezione;
- valore innovativo del progetto presentato dal candidato;
- eventuali precedenti esperienze didattiche nel settore.

Tuttavia, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, tale da garantire l'adempimento della prestazione richiesta con il desiderato livello qualitativo, ai sensi di quanto stabilito dalle Circolari 5/2006 e 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di "esperti di provata competenza" secondo l'interpretazione datane dall'art. 46 L.133/2008 che afferma: "Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore" si prescinde dalla laurea quando il candidato:

- a) Appartiene ad un Ordine Professionale o è iscritto in appositi Albi;
- b) Appartiene al mondo dell'Arte o dello Spettacolo (ad es. corsi di Teatro, ecc...).

L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto. Il riscontro dei requisiti sarà operato dalla commissione individuata per la scelta dell'esperto. I requisiti saranno pubblicizzati dall'Istituzione scolastica, contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di selezione. I requisiti minimi individuati per incarichi analoghi conservano validità fino a nuova determinazione.

#### **ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO**

Il Rettore/Dirigente Scolastico, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa previsti dal PTOF e sui finanziamenti a disposizione per la realizzazione di tali progetti:

1. verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica, attraverso avvisi interni, tenendo conto delle mansioni esigibili;
2. individua le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi di collaborazione a personale esterno;
3. provvede, a conclusione della relativa procedura, affidata solitamente al D.S.G.A., alla stipulazione di:
  - lettera di incarico ad esperti interni
  - contratti di prestazione d'opera con esperti esterni;
  - specifiche convenzioni con Enti di formazione professionale ed educativa.

**ART. 5 - LIMITI ALLA STIPULA DI CONTRATTI CON COLLABORATORI ESTERNI**

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 44, comma 4 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 o dell'art. 40 comma 4 del Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile del Convitto Nazionale "Pietro Giannone" e dell'art. 7 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

**ART. 6 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE**

Previa emanazione di apposita determina, il Dirigente Scolastico predispone apposito avviso da pubblicare sul sito dell'Istituto nel quale sono indicati i seguenti elementi MINIMI:

- il PREAMBOLO, con le ragioni di fatto e di diritto che rendono necessaria la ricerca di personale esperto;
- l'OGGETTO della RICERCA, con le caratteristiche per sommi capi della tipologia di esperto cercato;
- la DESCRIZIONE della PRESTAZIONE richiesta, completa di luogo, date e possibilmente orari in cui la prestazione dovrà essere resa;
- la DURATA della prestazione;
- il COMPENSO offerto;
- i criteri di AMMISSIONE, con gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- i CRITERI di SELEZIONE, con i criteri minimi per ogni ambito di valutazione (titolo di studio, altri titoli culturali e professionali, eventuale esperienza pregressa);
- la SCADENZA e le MODALITA' di presentazione della candidatura;
- tutte le INFORMAZIONI relative all'ISTRUTTORIA e alla scelta del contraente;
- indicazione del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
- la tipologia di CONTRATTO che verrà stipulato (esclusivamente autonomo, nelle due forme di prestazione occasionale o prestazione professionale) ed il relativo trattamento fiscale e previdenziale;
- l'eventuale COPERTURA ASSICURATIVA durante la prestazione ed in itinere;
- l'INFORMATIVA PRIVACY (art.13 Regolamento UE n. 2016/679).

**ART. 7 - CRITERI DI AMMISSIONE**

Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico/contratto occorre che il candidato:

- sia in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso dei requisiti di cui alla legge 97/2013, ovvero della cittadinanza del Paese in cui è ufficiale la lingua da insegnare;
- goda dei diritti civili e politici, se cittadino Italiano o di altro Paese dell'Unione, ovvero goda dello status di rifugiato;
- non abbia riportato condanne penali che comportino l'esclusione dal rapporto di pubblico impiego e non sia destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non sia sottoposto a procedimenti penali ostativi al rapporto di pubblico impiego o al contrarre con la PA o ancora non sia destinatario della misura accessoria della interdizione dai pubblici uffici.

Vista l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea (c.d. Brexit), per la contrattualizzazione dei docenti di madrelingua inglese si considererà la cittadinanza UK come equivalente alla cittadinanza UE. Sarà richiesta

autocertificazione che attesti quanto sopra e chiarisca l'assenza di qualsiasi causa che sia di ostacolo allo svolgimento dell'incarico.

#### **ART. 8 - CRITERI DI SELEZIONE**

Il Rettore/Dirigente scolastico è delegato dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti e associazioni culturali, onlus e di volontariato finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti dal PTOF. La collaborazione di tali esperti esterni alla scuola può essere anche a titolo oneroso per l'amministrazione scolastica. Il Rettore/Dirigente scolastico è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o scuole superiori al fine di favorire l'inserimento di tirocinanti nella realtà scolastica. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti che appartengono ad altra amministrazione pubblica è necessaria la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lvo 30/3/2001, n. 165. Durante la fase di selezione dell'esperto interno/esterno e/o dell'Associazione, l'Istituto si impegna a:

- assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- garantire la qualità della prestazione;
- valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;

Il Rettore/Dirigente Scolastico, il quale potrà avvalersi di una Commissione appositamente costituita per la valutazione dei curricula, conferisce incarichi formali ad esperti scegliendo sulla base dei seguenti criteri:

#### **A - Incarichi nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa**

- Titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento (diploma- laurea triennale- laurea quinquennale specialistica o vecchio ordinamento);
- ulteriori titoli di studio specifici afferenti all'area di intervento (master, dottorati di ricerca- corsi di perfezionamento post – laurea – corsi di specializzazione pst-laurea);
- possesso di abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare
- altre certificazioni pertinenti
- partecipazione a progetti di formazione o di sperimentazione nell'ambito di intervento
- esperienza lavorativa nel settore e nell'ambito di intervento;
- qualità della proposta progettuale presentata (ad esclusione di incarichi diversi dalla docenza)

#### **B - Incarichi relativi ai P.O.N.**

- Titoli di studio afferenti la tipologia di intervento (diploma- laurea triennale- laurea quinquennale specialistica o vecchio ordinamento);
- ulteriori titoli di studio specifici afferenti l'area di intervento (master, dottorati di ricerca- corsi di perfezionamento post – laurea – corsi di specializzazione pst-laurea);
- possesso di abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare;
- altre certificazioni pertinenti
- partecipazione a progetti di formazione o di sperimentazione nell'ambito di intervento
- certificazioni informatiche
- esperienza lavorativa nel settore e nell'ambito di intervento;
- esperienze professionali nella gestione di progetti P.O.N e affini.;
- qualità della proposta progettuale presentata (ad esclusione di incarichi diversi dalla docenza)

#### **C - Incarichi di insegnamento delle lingue straniere**

In questi casi di norma si richiede che il docente sia madrelingua.

In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto.

La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata nell'apposita sezione di "Pubblicità Legale - Albo on-line" del sito internet dell'Istituzione scolastica.



Avverso gli atti è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il periodo indicato nell'Avviso Pubblico. E' fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della normativa vigente in materia.

#### **ART. 9 - IL DOCENTE MADRELINGUA**

Nei corsi riservati all'insegnamento delle lingue straniere, priorità assoluta va data ai docenti "madre lingua" vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:

- a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
- b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche se conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1.

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti "non madre lingua" ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.

Può essere valutato il possesso di un certificato di abilitazione all'insegnamento della lingua inglese a non anglofoni (Inglese come L2); esempi di tali certificati sono il TEFL (Teaching English as a Foreign Language), il TESL (Teaching English as a Second Language) ed il TESOL (Teaching English to Students of Other Languages) o attestati simili per le altre lingue.

L'obbligatorietà del docente madrelingua per i corsi di lingua straniera è prevista solo per i P.O.N.. ma è raccomandata una scelta oculata delle competenze del docente anche per le altre tipologie di progetto.

#### **ART. 10 - GRIGLIE DI VALUTAZIONE**

Le griglie di valutazione (scelta dei singoli requisiti e punteggi attribuiti ad ogni requisito) dovranno tenere in considerazione i criteri di cui all'articolo 8 e saranno realizzate per ogni tipologia di progetto in modo da raggiungere gli obiettivi di qualità ed efficacia della prestazione, nonché di trasparenza ed equità delle procedure selettive. Le griglie di valutazione sono create dal Rettore/Dirigente scolastico o da un'apposita commissione, di cui faranno parte il Rettore/Dirigente scolastico, o un suo delegato, il DSGA e il Docente o i Docenti di comprovata esperienza per il progetto o l'attività che si intende realizzare. Dette griglie, allegare allo specifico bando di selezione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

I titoli di cui all'art. 8 potranno essere utilizzati tutti o in parte in funzione della tipologia di incarico. I punteggi da attribuire a ciascun titolo saranno determinati al momento in funzione della tipologia di incarico ed indicati nella griglia di valutazione. I titoli occorrenti potranno essere variati occasionalmente dal Rettore/Dirigente Scolastico in funzione delle esigenze e della tipologia di incarico previa comunicazione al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Amministrazione e/o al Consiglio di Istituto.

#### **ART. 11 - NOMINA SENZA SELEZIONE**

La Circolare n°2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica chiarisce che per le sole collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzate da un rapporto "intuitu personae", che consentano il raggiungimento del fine prefissato e che comportino - per la loro stessa natura - una spesa equiparata ad un rimborso-spese, quali ad esempio la partecipazione in qualità di relatore a convegni e/o



seminari, la singola docenza, la traduzione di una pubblicazione e simili, si possa non procedere alle procedure comparative né sia necessario ottemperare agli obblighi di pubblicità.

#### **ART. 12 - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI**

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa. La valutazione sarà effettuata dal Rettore/Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi di una Commissione appositamente costituita, sulla base della documentazione presentata da ogni candidato e sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati agli artt. 7 e 8. A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:

- a) abbiano svolto esperienze nel pertinente settore;
- b) in subordine al punto a) al candidato più giovane di età.

È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241, del D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97 (FOIA) e del D.Lgs. 196/2003 e Reg. UE 679/2016 (GDPR). La Commissione di valutazione redige un verbale proponendo la graduatoria provvisoria e lo inoltra al Rettore/Dirigente Scolastico.

#### **ART. 13 - STIPULA DEL CONTRATTO**

Nei confronti dei candidati selezionati, il Rettore/Dirigente scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, all'attribuzione dell'incarico tramite lettera o alla stipula del contratto. Il contratto deve essere sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- le Parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- impegno da parte del collaboratore di presentare una Relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
- l'acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- le spese contrattuali e oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Benevento;
- la previsione che la sospensione della prestazione da parte del collaboratore comporta la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
- l'informativa ai sensi della privacy ed il rilascio del consenso;

La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. Il trattamento fiscale e previdenziale è quello proprio del professionista, anche se viene incaricato un dipendente del Comparto Scuola. I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente ad altre Istituzioni scolastiche, costituiscono collaborazioni plurime ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009 solo qualora sia stato emanato lo specifico Avviso, altrimenti si configurano come prestazioni di lavoro autonomo.

I contratti di cui al presente regolamento, qualora vengano stipulati con personale non appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa o di

prestazioni occasionali, sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e/o di altra istituzione scolastica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza prevista dall'art. 53 del D.Lgs. 30/3/2001, n.165.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico, eccettuato per i progetti pluriennali specificatamente approvati dal Consiglio di Amministrazione o dal Consiglio di Istituto, e non sono automaticamente prorogabili. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso. Un'eventuale proroga può essere concessa esclusivamente qualora il progetto non sia concluso nei tempi previsti, senza però modificare l'impegno economico originariamente previsto.

#### **ART. 14 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

Per il personale interno (compreso il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche), impegnato in attività con gli alunni i compensi sono quelli specificati nella tabella N.5 allegata al C.C.N.L. 2006/2009.

Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno e/o Associazione deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta. Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione. Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori per i quali è escluso il regime di forfetizzazione. È fatto divieto di anticipazione di somme. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Per quanto concerne i contratti per progetti di ampliamento dell'offerta formativa o comunque legati all'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa, al fine di determinare i compensi, il Rettore/ Dirigente Scolastico farà riferimento:

- a) alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico;
- b) in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Rettore/Dirigente scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto facendo riferimento alle misure dei compensi per attività di Aggiornamento di cui al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326 anche per le attività di direzione corso.
- c) Compensi forfetari compatibili con le risorse finanziarie dell'istituzione scolastica.

Qui di seguito si riportano le tabelle di cui sopra:

#### **Personale interno alla pubblica amministrazione**

<b>Qualifica / Incarico</b>	<b>Importo orario L. D.</b>	<b>Importo orario L. S.</b>
Collaboratore Scolastico	€ 12,50	€ 16,59
Assistente Amministrativo	€ 14,50	€ 19,24
D.S.G.A.	€ 18,50	€ 24,55
Docente impegnato in attività non di lezione	€ 17,50	€ 23,22
Docente impegnato in attività di lezione	€ 35,00	€ 46,45
Docente impegnato in corsi di recupero	€ 35,00	€ 46,45

**Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995** - Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione

<b>Tipologia</b>	<b>Importo</b>
Direzione, organizzazione	fino ad un massimo di €. <b>41,32</b> giornaliera
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	fino ad un massimo di €. <b>41,32</b> orari e fino ad un massimo €. <b>51,65</b> orarie per universitari
Docenza	fino ad un massimo di €. <b>41,32</b> orari e



	fino ad un massimo €. <b>51,65</b> orarie per universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro	fino ad un massimo di €. <b>25,82</b> orari

**Tabella progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo su misure/azione PON MIUR (FSE – FESR)**

FSE	Costo orario	Tipologia
Esperto	€ 70,00 omnicomprensivo	Esperti con specifiche professionalità
Tutor	€ 30,00 omnicomprensivo	Tutor/figura di supporto agli studenti e all'esperto e di collegamento per il curriculum
Personale coinvolto nella realizzazione delle attività	Costo orario da CCNL del comparto scuola Tabella 5	Personale interno (docenti, ATA, etc...)

Sono esclusi dai suddetti limiti di compenso particolari prestazioni professionali che la scuola potrebbe richiedere, per le quali le tariffe di riferimento previste dai singoli Ordini prevedano minimi inderogabili. Nell'ambito di detti criteri, il Rettore/Dirigente scolastico determina di volta in volta il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti. Per tutti i destinatari di incarico (sia interni che esterni all'amministrazione) sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori. In caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da essi previsti. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua o potrebbe effettuare per l'espletamento dell'incarico, comprese quelle per le trasferte e per la produzione del materiale didattico, ove non diversamente specificato. La liquidazione del compenso avviene, di norma, entro 30 giorni dal termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico. In caso di specifici finanziamenti, quali, per esempio quelli europei, la liquidazione del compenso avviene entro i trenta giorni successivi alla effettiva disponibilità dello specifico finanziamento. Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione, corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata.

I collaboratori che effettuano una prestazione di lavoro occasionale presenteranno una notula con applicata una marca da bollo sin dall'origine (in atto del valore di € 2,00) se l'imponibile del corrispettivo è superiore ad € 77,47; i professionisti con P.IVA non applicano il bollo se la fattura è soggetta ad IVA; i professionisti in regime agevolato, con esenzione dall'IVA, applicano il bollo come i collaboratori occasionali. Si fa presente che il decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018, prevede l'abolizione del meccanismo dello split payment in relazione alle prestazioni che sono rese dai professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, i cui compensi siano soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta o a titolo d'acconto. È fatto divieto di anticipazione di somme. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

**Art. 15 - MANIFESTAZIONI PARTICOLARI**

Per manifestazioni particolari, ristrette nel tempo, che richiedano l'intervento di personalità e professionalità particolari è possibile derogare dalla procedura e dai limiti di spesa; in tal caso si procede a chiamata diretta a discrezione del Rettore/Dirigente scolastico il quale successivamente richiederà al Consiglio di Amministrazione e/o al Consiglio di Istituto l'approvazione per compensi ed eventuali rimborsi spese.

**ART. 16 - DOVERI E RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE**

L'esperto esterno destinatario del contratto di prestazione d'opera assume nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- a. Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze dell'istituzione;

b. Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.

In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio ai docenti durante l'attività didattica curricolare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall'art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

#### **ART. 17 - VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE**

L'Istituto può prevedere una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento. L'esito non soddisfacente può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

#### **ART. 18 - AVVISI ANDATI DESERTI**

Qualora un avviso vada deserto, il Rettore/Dirigente Scolastico è autorizzato ad affidare l'appalto per la fornitura di servizi formativi ad un Ente, Associazione o Ditta privata, secondo la normativa vigente per gli appalti pubblici, in atto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Regolamento di Contabilità delle Scuole nonché il Regolamento di Istituto per le Attività Negoziali. In tal caso la Persona giuridica assegnataria dovrà autocertificare il possesso dei requisiti per contrarre con la P.A. (artt. 80 e 83 D.lgs. 50/2016) e dovrà fornire il C.V. dell'esperto che intende fornire, che dovrà a sua volta possedere i requisiti previsti dall'Avviso originario.

#### **ART. 19 - ABROGAZIONE DI DELIBERE PRECEDENTI**

Tutte le precedenti delibere in merito ai criteri per la selezione e la contrattualizzazione degli esperti esterni si intendono abrogate.

#### **ART.20 – PUBBLICITA'**

Il presente Regolamento viene pubblicato sul Sito dell'Istituto per opportuna notizia e diffusione e all'Albo in quanto delibera del Consiglio. Viene inoltre pubblicato in Amministrazione trasparente

#### **ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto ed ha validità e durata illimitate. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo della Scuola.

Può essere modificato qualora se ne ravvisi la necessità e deve essere sottoposto a revisione qualora muti la normativa di riferimento. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.